



CONFERENZA UNIFICATA

25 gennaio 2024

Punto 6) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI"

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

1. Proroga utilizzo risorse fondo piccoli Comuni per assunzioni PNRR	3
2. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui.....	3
3. Proroga al 2025 delle modalità facilitate di assorbimento del disavanzo da ricostituzione del FAL	4
4. Proroga termine indennità sindaci (art. 1, co. 20 ter del dl n. 198/2022).....	5
5. Semplificazione in materia di contratti pubblici PNRR e PNC.....	5
6. Proroga del regime di abbattimento delle sanzioni riguardanti inadempimenti su certificazione Covid	5
7. Semplificazione delle verifiche su situazione gestionale dei servizi pubblici locali	6
8. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico - L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere").....	7
9. Edilizia scolastica.....	7
10. Proroga termini assunzioni assistenti sociali INPS.....	7
11. Verifica rispetto tempi di pagamento	8
12. Deroga inconfiribilità incarichi	8
13. Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.....	8
14. Facilitazione dei programmi di potenziamento delle entrate locali	9

1. Proroga utilizzo risorse fondo piccoli Comuni per assunzioni PNRR

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY (Proroga utilizzo risorse fondo piccoli Comuni per assunzioni PNRR)

L'utilizzo delle risorse del fondo, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni di personale a tempo determinato e quelli per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, e comunque non oltre il 31/12/2026.

In assenza di questa proroga temporale, gli enti che hanno già ricevuto il contributo per l'anno 2023, ma non hanno fatto in tempo ad utilizzarlo a causa sia del ritardo nell'emanazione dei decreti di assegnazione, che dei tempi tecnici necessari per il reclutamento a tempo determinato o per l'assegnazione del segretario comunale da parte del Ministero dell'Interno, saranno costretti a restituire il contributo, e la stessa situazione si replicherà negli esercizi successivi.

Si ricorda che l'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

2. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui

Aggiungere il seguente articolo:

In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a facilitare, anche per il 2024, le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali di deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.

La norma inoltre mira a facilitare l'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2024 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001.

3. Proroga al 2025 delle modalità facilitate di assorbimento del disavanzo da ricostituzione del FAL

Art. 2.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'art. 2, comma 6, aggiungere il seguente comma:

“6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

Motivazione

La proposta emendativa consente di assicurare agli enti locali che se ne avvalgano le modalità facilitate di assorbimento del disavanzo da ricostituzione del FAL una volta scaduto il termine ora prorogato, di cui ai commi da 6-quater a 6-sexies, art. 16, del dl 115/2022. Pur nella convinzione che sia necessaria una soluzione di natura strutturale, riteniamo necessario che in sede di conversione del decreto-legge tale dispositivo sia espressamente richiamato, così da dissipare qualsiasi dubbio sulle modalità applicative del regime introdotto con il dl 115/22, anche in presenza della proroga ora opportunamente estesa al 2024 dal comma 6 dell'art. 2 del provvedimento.

4. Proroga termine indennità sindaci (art. 1, co. 20 ter del dl n. 198/2022)

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY (Proroga termine indennità sindaci)

Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "Fino al 31 dicembre 2025".

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto, l'apposizione del termine del 31 dicembre 2023, previsto dall'art. 1, comma 20-ter, del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito in legge 24 febbraio 2023 n. 14, apre ad interpretazioni della norma che escludono, dal 2024, la possibilità che il contributo statale per l'indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa.

5. Semplificazione in materia di contratti pubblici PNRR e PNC

Art. 8

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

All'art. 8, comma 5, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le parole "**31 dicembre 2024**".

Motivazione

La proposta emendativa proroga al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle procedure semplificate in materia di affidamenti e contratti pubblici, previste per gli interventi PNRR e PNC.

6. Proroga del regime di abbattimento delle sanzioni riguardanti inadempimenti su certificazione Covid

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY (Proroga abbattimento sanzioni certificazioni Covid)

1. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato."

Motivazione

Si ricorda in via preliminare che gli enti locali, in virtù della proroga di utilizzo concessa per l'anno 2022, erano tenuti ad inviare al MEF – Ragioneria generale dello Stato un'apposita certificazione circa l'utilizzo delle residue risorse acquisite in ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" erogate nel biennio 2020-2021.

Alla luce della mancata presentazione della certificazione richiesta entro il 31 maggio 2023, gli enti locali dovrebbero restituire le risorse straordinarie non utilizzate alla fine del 2021, pur nel caso in cui le stesse siano state utilizzate nel corso del 2022.

La proposta emendativa intende pertanto abrogare la “doppia sanzione” che altrimenti si determinerebbe, ossia la sanzione pecuniaria prevista dalla disposizione che si intende abrogare, nonché la restituzione di risorse Covid utilizzate nel 2022 ma non certificate.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

7. Semplificazione delle verifiche su situazione gestionale dei servizi pubblici locali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

(Semplificazione procedura di cui all’art. 30 del d.lgs. 201/22)

All’art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 1, primo periodo:
 - le parole “o le loro eventuali forme associative” sono soppresse;
 - dopo le parole “con popolazione superiore a 5.000 abitanti,” sono inserite le seguenti “o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d’ambito,”;
 - dopo le parole “servizi pubblici locali di rilevanza economica” sono inserite le seguenti “da loro affidati”.
- 2) Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.
- 3) Al comma 3, la parola “dodici” è sostituita da “ventiquattro”.

Motivazione

*La proposta emendativa al **punto 1)** è volta a semplificare la verifica periodica e la ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica, nuovo ed ulteriore adempimento a carico degli enti locali, previsto dal d.lgs 201/2022, che la nuova norma dispone di effettuare, in prima applicazione, entro il 31 dicembre p.v. Tale ricognizione prevede di rilevare, per ogni servizio affidato sul proprio territorio– tramite una specifica relazione - «il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico», oltre che la misura degli affidamenti in house e gli oneri a carico degli enti affidanti, a prescindere dal fatto che gli enti locali siano o meno proprietari della società. In merito a ciò, la proposta emendativa è necessaria per semplificare gli oneri previsti dalla nuova norma, prevedendo che siano invece gli enti affidanti a predisporre la relazione e non, diversamente dalla previsione attuale, tutti gli enti che ne beneficiano. Ciò, in caso di servizi a rete, semplifica la procedura in quanto consente che sia l’ente di Governo dell’Ambito (EGATO) a predisporre ed inviare la relazione sulla gestione dei SPL e non il singolo Comune, al quale invece sarà solo trasmessa. In questo modo, viene evitato l’inutile ed onerosa duplicazione di relazioni anche da parte dei Comuni dell’Ambito, che, altrimenti dovrebbero comunque predisporle, ma chiedendo informazioni all’EGATO stesso non essendo questi ultimi, parte attiva dell’affidamento.*

*Viepiù, la norma vigente prevede che la relazione sia contestuale rispetto a quella sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art.20 del Tusp), di cui solo nel caso di servizi affidati a società in house costituirebbe un’appendice. In tal caso i Comuni dovrebbero inviare la relazione due volte, al Mef tramite l’applicativo partecipazioni - quale eventuale appendice del piano di razionalizzazione - e ad Anac, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 201/2022 mentre, al contrario, gli enti d’ambito non avrebbero nessun adempimento diretto. L’emendamento, al **punto 2)**, dispone quindi l’abrogazione di tale previsione, semplificando*

la procedura anche per le società in house. Infine, la proposta emendativa, **al punto 3)**, prevede un tempo più congruo per i succitati adempimenti, facendo decorrere la fase di prima applicazione della suddetta ricognizione da dicembre 2024.

8. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico - L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere")

All'articolo 1 della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;
- b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".

Motivazione

La proposta emendativa mira a consentire ai numerosi enti di avviare interventi che rappresentano, sommati insieme, una quota importante di risorse della misura cosiddetta "piccole opere", evitando che resti inutilizzata (o sia oggetto di revoca) a causa di ritardi di modesta entità nell'affidamento dei lavori, a seguito spesso della necessità di rivedere i computometrici e i quadri economici delle opere, a seguito della revisione dei prezziari regionali. Tra le criticità, perdurano le problematiche legate al reperimento dei materiali e alla timida risposta del mercato e degli operatori dei settori interessati.

9. Edilizia scolastica

All'articolo 10, comma 2 bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla Legge 27 novembre 2023, n.170, sostituire le parole "**31 gennaio 2024**" con le parole "**31 dicembre 2024**".

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a prorogare il termine del 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla L. 170/23 per l'emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici scolastici. Si rende necessaria la proroga in quanto trattandosi di una materia complessa per la quale è opportuno, prima di stabilire le modalità operative, effettuare i necessari approfondimenti e avviare le dovute interlocuzioni con i diversi soggetti istituzionali competenti, occorre più tempo per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e le concertazioni interistituzionali necessarie. Inoltre, i Comuni in questa fase sono impegnati con la realizzazione degli interventi PNRR e pertanto hanno difficoltà organizzative, gestionali e di impiego del personale nelle altre attività.

10. Proroga termini assunzioni assistenti sociali INPS

Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024.

Motivazione

La proposta emendativa estende al 31 dicembre 2024 il termine per la maturazione del requisito temporale dei 36 mesi di servizio per la stabilizzazione degli assistenti sociali.

11. Verifica rispetto tempi di pagamento

All'art. 1, aggiungere infine il seguente comma:

Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4-bis del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto la circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 del MEF-RGS, che disciplina le prime modalità operative in attuazione dell'art. 4 bis del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, essendo intervenuta dopo il termine dell'esercizio 2023 non può che applicarsi nel piano della performance per il 2024. Restano comunque fermi gli adempimenti, i termini e le sanzioni previsti per l'alimentazione della piattaforma per le certificazioni di cui la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

12. Deroga inconfiribilità incarichi

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

Deroga inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2024”.

Motivazione

La proposta di emendamento interviene sul tema dell'inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale disciplinata dal D. Lgs. n. 39/2013. In particolare, viene previsto che, in deroga al regime ordinario disciplinato dal comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto, fino al 31 dicembre 2024, a coloro che nell'anno precedente siano stati componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, possono essere conferiti gli incarichi amministrativi di vertice regionale. La proposta emendativa ha la finalità, dunque, di salvaguardare le esperienze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso degli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia da Covid-19 e da uno scenario mondiale di conflitti, e che hanno rappresentato un valore aggiunto per le comunità di riferimento.

13. Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro il centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti locali che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio approvato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per il quale non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego del piano.

La comunicazione di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e, entro il centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della norma, gli enti locali presentano la proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La modifica si ritiene necessaria in quanto è sempre più crescente il numero degli enti locali che versano in condizioni di crisi finanziaria in un contesto ancora influenzato dalle mutevoli condizioni del contesto socioeconomico e in particolare dalla dinamica inflattiva, con la conseguente necessità di modificare contenuti essenziali del piano.

14. Facilitazione dei programmi di potenziamento delle entrate locali

1. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n.145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario”.

Motivazione

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche in caso di approvazione del rendiconto successiva alla scadenza di legge (30 aprile di ciascun anno).

Si ritiene infatti necessario facilitare interventi in questione, anche con riferimento al 2023 che ha visto casi di lievi ritardi con conseguente impedimento all'erogazione degli incentivi previsti nei piani di potenziamento.

Inoltre, nel caso di attività di riscossione date in concessione a soggetti terzi, le incentivazioni sono ammissibili, entro un limite economico inferiore, al fine di sostenere le attività di controllo e di cooperazione con il concessionario, che rivestono grande importanza per l'efficacia della riscossione delle entrate proprie.